

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 febbraio al 24 marzo 2021)

INDICE

ARRIGONI ed altri: sulla definizione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti (4-04414) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	Pag. 3031
CASOLATI ed altri: sulle conseguenze del blocco della circolazione in Piemonte (4-04473) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	3034
DORIA ed altri: sulla bonifica e la riqualificazione industriale del sito di interesse nazionale di Porto Torres (Sassari) (4-04424) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	3039
LEONE ed altri: su alcune irregolarità riscontrate a seguito dell'accertamento ispettivo presso il Comune di Castelvetro (Trapani) (4-01347) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	3044

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 116 del 2020, entrato in vigore il 26 settembre, sono state recepite in Italia le direttive (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e n. 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi che hanno apportato significative modifiche alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

nell'esercizio della delega il Governo ha riformato la legislazione relativa alla pianificazione in materia di rifiuti inserendo, dopo l'articolo 198, l'articolo 198-*bis*, rubricato "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", e modificando l'articolo 199, "Piani regionali";

il programma nazionale per la gestione dei rifiuti definisce i criteri e le linee strategiche ai quali le Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell'elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti; il programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

nell'ultimo anno e mezzo, la gestione dei rifiuti nel nostro Paese ha visto un aumento della produzione, una riduzione degli impianti, una crescita dell'esportazione e della movimentazione fuori regione, in contrasto con l'attuazione del principio della prossimità territoriale; per cogliere la sfida europea della *circular economy* (obiettivi: 65 per cento di riciclo e 10 per cento in discarica al 2035 per i rifiuti urbani) occorrerà aumentare sensibilmente la raccolta differenziata fino all'80 per cento e la capacità di riciclo, limitando il tasso di conferimento in discarica, e innalzando al 25 per cento la percentuale di valorizzazione energetica dei rifiuti al fine di chiudere il ciclo;

per raggiungere tali obiettivi è quindi imprescindibile la definizione di una strategia nazionale per la gestione dei rifiuti che oggi può essere attuata mediante il programma nazionale per la gestione dei rifiuti previsto dal citato articolo 198-*bis*, anche cogliendo le opportunità irripetibili che arrivano dai nuovi fondi europei; servono infatti investimenti in impianti di

riciclo, recupero e smaltimento per 10 miliardi di euro come stimato dal *report* "Per una strategia nazionale dei rifiuti", realizzato da FISE Assoambiente;

poco o nulla è stato fatto negli ultimi 18 mesi sia per migliorare la situazione del nostro Paese, sia sul fronte dell'elaborazione di una strategia nazionale dei rifiuti, sia per colmare la carenza impiantistica attraverso un piano di investimenti straordinari, sia per migliorare il quadro di regole per il settore che resta troppo complesso e incerto, sia per frenare la sindrome NIMBY ("*not in my backyard*") che continua a diffondersi sui territori e tra le fila dei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, frenando la realizzazione di opere necessarie per il nostro Paese per il raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare;

la pandemia da COVID-19 ha prodotto una buona risposta da parte delle imprese dei rifiuti abituate ad agire in un contesto emergenziale, ma al contempo ha evidenziato le fragilità del sistema e l'insufficienza della dotazione impiantistica del Paese che ha portato, infatti, il Governo ad ampliare i limiti degli stoccaggi dei rifiuti per impossibilità di conferimento, rendendo ancor più evidente l'urgenza di definire una strategia nazionale di gestione dei rifiuti che fornisca una visione nel medio e lungo periodo migliorando le attuali *performance*; tale strategia può essere attuata cogliendo le due irripetibili occasioni rappresentate dal piano di aiuti messo in campo dalla UE (recovery fund) e dal programma nazionale per la gestione dei rifiuti da definire nei prossimi 18 mesi, secondo quanto previsto dalla direttiva europea appena recepita;

per attuare un'efficace economia circolare occorre dunque disporre degli impianti di gestione dei rifiuti con capacità e dimensioni adeguate alla domanda a partire dagli impianti di materia e di energia;

considerato che il programma nazionale rappresenta un'occasione irripetibile per: effettuare la ricognizione impiantistica nazionale; definire le linee guida per la pianificazione regionale, il monitoraggio dei *target* di riciclo UE e il monitoraggio dei flussi di rifiuti problematici; individuare i flussi strategici per l'economia circolare, i fabbisogni e le soluzioni impiantistiche di area vasta (macro-aree); predisporre percorsi e meccanismi per la gestione delle emergenze,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto e se non ritenga quanto mai opportuno coinvolgere anche gli *stakeholder* sin da subito nella definizione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti, in quanto attori fondamentali in grado di collaborare alla definizione di piani di riforme che accompagnino gli investimenti di soggetti pubblici e privati, al fine di dare una risposta concreta per raggiungere gli obiettivi fissati dal pacchetto sull'economia circolare.

(4-04414)

(11 novembre 2020)

RISPOSTA. - In via preliminare si osserva che la realizzazione di impianti di riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti non è di competenza dello Stato, ma delle Regioni che, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, valutano, predispongono ed adottano appositi piani regionali di gestione dei rifiuti. Tale pianificazione prevede espressamente la stima dei quantitativi dei rifiuti prodotti all'interno del territorio regionale, compresi quelli che provengono da fuori regione e come stabilito dal comma 3, lettera *c*), dell'articolo 199, comporta la valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, di ulteriori infrastrutture per i rifiuti in conformità ai principi di autosufficienza e prossimità, tenuto conto degli investimenti correlati.

Il Ministero ha svolto una costante azione di sollecito alle Regioni e Province autonome, invitandole ad adeguare i piani regionali di gestione dei rifiuti alle nuove direttive. Ciò al fine di evitare una procedura d'infrazione ed a sostegno di tutte quelle azioni di competenza regionale finalizzate a migliorare la prevenzione dei rifiuti, il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti stessi, il recupero di materia, la riduzione dello smaltimento, lo sviluppo impiantistico.

Il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, frutto dell'attività di recepimento delle direttive europee, detto "pacchetto rifiuti sull'economia circolare", conclusasi con l'emanazione del decreto legislativo n. 116 del 2020, nasce dalla constatazione che le misure introdotte dalle singole Regioni e Province autonome, tramite la pianificazione locale, non sono state sufficienti, a livello medio nazionale, a raggiungere gli obiettivi fissati dalle direttive europee. In particolare, l'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante un'azione di indirizzo, tenuto conto dei criteri di razionalizzazione conseguenti al principio di prossimità, dei fattori ambientali ed economici, mira ad una maggiore sinergia tra aree del Paese per far fronte alla carenza impiantistica. Per l'elaborazione di tale programma, l'articolo 198-*bis* prevede espressamente il supporto di ISPRA e, per la sua approvazione, è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

I tempi previsti per l'elaborazione del programma e la sua approvazione sono di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore della norma e, considerata sia la complessità del progetto e sia l'obbligo di sottoporre il programma alle procedure di assoggettabilità a procedura di VAS, si è ritenuta opportuna l'istituzione di un tavolo tecnico istituzionale per l'elaborazione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti, la cui prima riunione si è tenuta il 12 novembre 2020. In questo tavolo, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero della transizione ecologica, partecipano ISPRA, quale *focal point* nella regia dei dati relativi a flussi di rifiuti e impianti, le Regioni e Province autonome oltre all'ANCI, in rappresentanza delle istanze territoriali. Considerati i temi trattati, la sua prima seduta ha visto la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico per le tematiche relative all'economia circolare e di ARE-RA, competente in materia di regolazione tariffaria. Potranno essere, inoltre, coinvolti ulteriori soggetti istituzionali per la trattazione di eventuali questioni che potranno emergere nel seguito dei lavori.

L'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 198-*bis* del testo unico sull'ambiente, la cui elaborazione è stata attivata mediante l'istituzione di specifici tavoli tecnici che prevedono il coinvolgimento degli *stakeholder* unitamente agli enti istituzionali competenti, consentirà la definizione di tutte le misure e strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello unionale.

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(18 marzo 2021)

CASOLATI, FERRERO, BERGESIO, MONTANI, PIANASSO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a seguito dello sfioramento dei limiti di guardia delle concentrazioni di polveri sottili in atmosfera nel bacino padano, è scattato dal 17 novembre e fino a nuova valutazione, il "semaforo arancione" per la città di Torino e per altri 26 comuni del Piemonte, con il conseguente blocco della circolazione per tutti i giorni, inclusi festivi, degli autoveicoli più inquinanti;

considerato che:

a seguito delle restrizioni imposte dal Governo dovute all'innalzamento della curva dei contagi da COVID-19, molte regioni si trovano già in condizioni di restrizione, in particolare il Piemonte dal 6 novembre 2020 è "zona rossa", con un *lockdown* e conseguente riduzione significativa della circolazione;

la Giunta regionale del Piemonte, attraverso l'assessore per l'ambiente, Matteo Marnati, ha sostenuto che i blocchi alla circolazione non siano una soluzione, come anche dimostrato dai fatti in quanto, riferisce, a seguito del *lockdown* "a Torino la circolazione ha subito una contrazione di quasi il 50%, eppure le concentrazioni di Pm10 continuano a salire", è pertanto evidente che la concentrazione in atmosfera di polveri sottili non dipende esclusivamente dal traffico veicolare, ma anche da altri fattori tra i quali "riscaldamento domestico, agricoltura e fattori climatici esterni", ovvero le caratteristiche morfologiche e meteorologiche del territorio;

il blocco dei veicoli rischia di rappresentare una soluzione inefficace, nonché paradossalmente dannosa nel periodo di pandemia, in quanto rischia di spingere molta utenza, soprattutto nelle grandi città, ad usare i mezzi pubblici "sovraccaricando nuovamente bus e tram che sono tra i luoghi più a rischio di contagio" come riferito dal presidente della Regione Piemonte nell'esternare malumore per la mancata deroga del Governo al blocco, come chiesto dalle Regioni del bacino padano, che avrebbe risparmiato ulteriori disagi in una situazione di estrema difficoltà per la popolazione;

da quanto riferito dall'assessore Marnati, la Giunta sta studiando una soluzione alternativa da proporre al Ministro in indirizzo per il bacino padano, basato sulla misurazione delle concentrazioni in atmosfera anche di ossidi di azoto e solo delle particelle;

anche il direttore di ARPA Piemonte ha dichiarato che l'inquinamento atmosferico della regione è determinato da molteplici fattori e che è in corso con la Regione una valutazione dell'opportunità di incrementare i parametri e i dati da prendere in considerazione per la misurazione dello *smog*;

imporre ulteriori limiti al Piemonte, tra le prime regioni ad essere stata dichiarata "zona rossa", con i conseguenti e importanti limiti agli spostamenti tra comuni e all'interno degli stessi, rappresenta un'ulteriore penalizzazione delle attività industriali e lavorative dei cittadini piemontesi, senza un evidente beneficio ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che nella situazione attuale sia del tutto intempestivo e dannoso l'utilizzo del "semaforo ambientale" per regolare il traffico del Piemonte e del bacino padano e se non ritenga opportuno prevedere meccanismi di deroghe ai blocchi anti inquinamento;

se stia valutando di considerare anche altri indicatori e parametri di misurazione dell'inquinamento da traffico nelle città della pianura Padana.

(4-04473)

(25 novembre 2020)

RISPOSTA. - La Regione Piemonte ha riferito che le misure previste dal protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti anti *smog* di cui alla determina dirigenziale n. 467 del 24 settembre 2019, "Aggiornamento del protocollo operativo per l'attivazione delle misure temporanee omogenee, di cui alla D.D. 353 del 28 settembre 2018, relativa all'attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili, di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017", sono, per quanto riguarda le misure temporanee, entrate in funzione il giorno 20 novembre 2020.

Con la citata delibera di Giunta regionale n. 42-5805 del si era data attuazione agli impegni previsti dal "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano". Con la delibera di Giunta n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017 Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati; di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/ 2021", la Regione ha implementato i provvedimenti contenuti nell'accordo padano e aggiornato la deliberazione del 2017 indicando uno schema di ordinanza tipo aggiornato.

La stessa Regione, a metà novembre 2020, ha prospettato al Governo la possibilità di derogare alle misure minime definite all'interno dell'accordo del bacino padano, intervenendo in particolare in merito alla sospensione dell'applicazione delle misure temporanee di limitazione delle emissioni, di cui alla citata delibera n. 14-1996, con riferimento alla misura 2.1.1. riportata nello schema di ordinanza sindacale tipo contenuta nella stessa.

In data 19 novembre 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero della transizione ecologica, ha convenuto con la Regione che, sebbene la problematica della qualità dell'aria si sia aggravata anche per effetto della recente sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea, che ha condannato l'Italia per i superamenti dei limiti di emissione di Pm10 in atmosfera, in questa fase così critica, al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti, si possa procedere ad uno slittamento

dei termini di entrata in vigore delle misure emergenziali di restrizione sulla circolazione.

La Regione, con l'ordinanza n. 130 del 19 novembre 2020, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle misure emergenziali di restrizione della circolazione", stante l'applicabilità delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata nello "scenario di tipo 3", o nello "scenario di tipo 4", ha sospeso su tutto il territorio regionale, dal 20 novembre 2020, le misure temporanee di limitazione delle emissioni di cui ai seguenti punti dell'allegato 1 alla delibera n. 14-1996 del 25 settembre 2020, relative al settore mobilità privata: a) divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) dotati di motore *diesel* con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5; b) divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3), dotati di motore *diesel* con omologazione uguale ad EURO 4, sino all'entrata in vigore del blocco strutturale a partire dal 1° gennaio 2021; c) divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3), dotati di motore *diesel* con omologazione uguale a EURO 3 ed EURO 4; d) divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3), con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 *diesel*, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi; e) divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3), con omologazione uguale ad EURO 5 *diesel*, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

L'ARPA Piemonte, considerata la complessità della tematica e, soprattutto, il momento di estrema criticità correlato alla questione COVID, ha anch'essa reso una dettagliata esposizione sulla questione.

Il 9 giugno 2017 a Bologna, la Regione Piemonte, insieme alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e al Ministero, hanno firmato l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano, ai sensi della legge n. 88 del 2009. L'accordo è stato presentato alla Commissione europea a dicembre 2017, nell'ambito della discussione sulle due procedure di infrazione avviate per quanto riguarda il superamento dei limiti per le polveri sottili (Pm10) e per il biossido di azoto.

Lo schema di accordo, adottato in Piemonte con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, prevede progressive limitazioni per quanto riguarda i comparti emissivi maggiormente responsabili dell'inquinamento, ovvero i trasporti, il riscaldamento civile e l'agricoltura e prevede, altresì, l'adozione di un protocollo di intervento contenente misure temporanee per affrontare le situazioni di accumulo di Pm10 legate a condizioni meteo sfavorevoli.

Attraverso l'accordo, considerata la specificità meteorologica e orografica del bacino padano, sono stati condivisi e adottati diversi interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai piani della qualità dell'aria vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti. Le 3 linee di azione che concorrono al raggiungimento dei risultati posti in tema di qualità dell'aria sono essenzialmente: la mobilità e i trasporti; il riscaldamento domestico; l'agricoltura.

Nella Regione, nel corso dell'ultimo decennio, i valori massimi di concentrazione media giornaliera di Pm10 sono progressivamente diminuiti nella maggior parte delle stazioni, raggiungendo negli ultimi anni valori prossimi al valore limite. Nonostante ciò, il valore limite giornaliero ed annuale per il Pm10 in varie zone e agglomerati non è ancora rispettato. Anche nel 2020, nonostante i provvedimenti di *lockdown*, che hanno determinato una significativa riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e Pm primario, non sono stati rispettati i limiti di legge per il Pm10. L'esperienza del *lockdown* ha dimostrato che un fermo quasi totale dei trasporti e di moltissime attività commerciali ha determinato un crollo della concentrazione in aria di ossido di azoto (legato direttamente alle emissioni dei motori a combustione), mentre le Pm10 sono calate molto meno e vi sono stati addirittura superamenti dei valori limite. I valori alti di polveri sottili in questo periodo sono dovuti alla combinazione di condizioni meteorologiche sfavorevoli ed al contributo emissivo del riscaldamento domestico, soprattutto di biomasse, per la permanenza in casa di gran parte della popolazione e per le attività agricole che hanno continuato a immettere in atmosfera ammoniacale in grado di produrre, assieme a ossidi di azoto e solfati, Pm secondario.

Alla stregua di quanto esposto e tenuto conto che le misure previste dal piano regionale di risanamento della qualità dell'aria risulteranno efficaci in un arco di tempo lungo (la piena efficacia è prevista nel 2030), ARPA Piemonte ritiene utile prevedere la valutazione tecnica di un'evoluzione delle misure emergenziali del protocollo padano anche attraverso alcune linee di azione che tengano in considerazione in modo combinato i dati di Pm10 e i valori *trend* di ossidi di azoto in quanto, come osservato e misurato, tale inquinante costituisce la variabile maggiormente correlata al contributo del comparto trasporti. Tali valutazioni sono naturalmente oggetto di un confronto con le altre parti dell'accordo del 2017, al fine di addivenire a una strategia unitaria.

Questo Ministero, per quanto di propria competenza circa l'ipotesi di assumere iniziative urgenti dirette a rinviare il fermo dei *diesel* EURO 4, conferma di aver acconsentito ad un primo slittamento al 1° gennaio 2021 delle misure dei blocchi strutturali della circolazione in questa fase di emergenza da COVID-19 ed a una successiva richiesta di rinvio (entrambe proposte dagli assessori per l'ambiente delle Regioni del bacino padano).

Con riferimento all'idoneità del materiale particolato Pm10 a fungere da indicatore dell'inquinamento atmosferico nelle città della pianura Padana, il Ministero evidenzia come la normativa europea (*rectius* la direttiva 2008/50/CE) e conseguentemente quella italiana (*rectius* il decreto legislativo n. 155 del 2010), prevedono dei valori limite con riferimento a tale inquinante e il divieto per gli Stati membri di superare tali valori limite per più di 35 giorni all'anno. A tal proposito, è del 10 novembre 2020 la sentenza con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato che l'Italia "ha violato il diritto dell'Unione sulla qualità dell'aria ambiente", superando, "in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017", i valori limite applicabili alle concentrazioni del materiale particolato Pm10.

Circa l'ipotesi di prevedere dei meccanismi alternativi in deroga alle misure dei blocchi strutturali della circolazione, giova rammentare che responsabili dell'inquinamento atmosferico sono vari settori (agricoltura, riscaldamento domestico, traffico eccetera), tra i quali spicca quello del traffico. Nell'ambito di tale settore, in particolare, si producono emissioni di biossido di azoto, per i cui superamenti è attualmente pendente a carico dell'Italia una procedura di infrazione che, con ogni probabilità, al pari di quella per i superamenti del materiale particolato Pm10, si concluderà con una sentenza di accertamento della violazione.

Non è dunque condivisibile, allo stato, la proposta di prevedere deroghe alle misure che, seppur attuate sul territorio con tempistiche diverse da quelle originariamente prescritte, a motivo dell'attuale emergenza epidemiologica, sono assolutamente necessarie per il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e per la limitazione degli effetti negativi derivanti dalle procedure di infrazione concluse e in atto.

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(18 marzo 2021)

DORIA, BRIZIARELLI, LUNESU, PIANASSO, CAMPARI, ZULIANI, BERGESIO, RUFA, RICCARDI, BAGNAI, SAPONARA, PUCCIARELLI, ALESSANDRINI, PISANI Pietro, LUCIDI. - *Ai Ministri*

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. - Premesso che:

il sito di interesse nazionale (SIN) di Porto Torres (Sassari), istituito con legge 31 luglio 2002, n. 179, e la cui perimetrazione è stata ridefinita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 luglio 2016, n. 211, insiste su un territorio prospiciente l'area marina protetta del parco nazionale dell'Asinara e si estende in una superficie di oltre 4.500 ettari di cui 1.800 ettari contengono un'area industriale, inclusi i 1.200 ettari in capo all'ENI e sue controllate;

ad ottobre 2009 è stato siglato un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comuni di Porto Torres e di Sassari per definire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN, che individua, quale soggetto responsabile del coordinamento e della vigilanza, il direttore generale del servizio qualità della vita del Ministero;

il 26 maggio 2011 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la "chimica verde a Porto Torres" tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comuni di Porto Torres e di Alghero, sindacati e le società ENI, Novamont, Polimeri Europa, Syndial e Enipower, con l'impegno a realizzare, entro il 2016, un progetto di riconversione industriale con impianti per la chimica verde e produzione di bioplastiche e biocombustibili e la costruzione, da parte di Enipower, di una centrale a biomasse nonché interventi di bonifica delle acque di falda e dei suoli contaminati;

considerato che:

le principali criticità ambientali del SIN sono riconducibili soprattutto alle attività industriali del polo chimico, sia quelle dismesse che quelle in attività, e che la popolazione è fortemente preoccupata della correlazione tra l'incidenza di malattie tumorali e i disastri ambientali dell'industria chimica "pesante";

con sentenza del TAR Sardegna del 27 maggio 2020, sono state indicate responsabili dei disastri ambientali di un'ampia parte dell'area industriale di Porto Torres alcune società controllate da ENI;

ENI Rewind ha dichiarato che le risorse impiegate per le attività di risanamento ambientale in alcuni comparti nel SIN di Porto Torres, fino al dicembre 2019, ammontano a 368 milioni di euro e che per il completamento degli interventi si prevede una spesa di ulteriori 218 milioni, mentre altri 230 milioni di euro saranno investiti per la gestione degli impianti nei prossimi 15 anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e come intendano procedere al fine di verificare le cause e soprattutto le responsabilità oggettive dei ritardi nella realizzazione di quanto previsto sia nell'accordo di programma che nel protocollo d'intesa per la "chimica verde", richiamando tutte le parti firmatarie al rispetto degli impegni assunti;

se e come intendano intervenire per verificare se gli interventi da realizzare siano ancora attuali ed attualizzabili o per valutare l'opportunità di destinare le somme in opere ed impianti con maggiore tasso di innovazione e ritorno sociale o comunque di procedere con una rimodulazione a favore di progetti cantierabili nell'immediato;

se intendano intervenire per snellire la burocrazia e gli *iter* autorizzativi per favorire gli interventi di bonifica ed eventualmente, se opportuno anche alla luce della mappatura puntuale effettuata dalle amministrazioni competenti sullo stato di inquinamento del luogo, valutare una revisione della perimetrazione del SIN;

se intendano intervenire, anche rimodulando il protocollo di intesa, al fine di impegnare ENI nella bonifica delle aree di propria competenza e nella realizzazione della riconversione industriale del sito di Porto Torres, anche riprogrammando i progetti della chimica verde.

(4-04424)

(11 novembre 2020)

RISPOSTA. - Il SIN "aree industriali di Porto Torres", individuato dalla legge n. 179 del 2002, è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 7 febbraio 2003. La perimetrazione è stata modificata con un successivo decreto 3 agosto 2005 e con l'ulteriore decreto 21 luglio 2016.

Circa il 70 per cento delle aree a terra all'interno del perimetro è stato caratterizzato. Ad oggi le risorse pubbliche totali stanziare per il SIN ammontano a 10.118.120,68 euro, di cui 8.053.823 euro messi a disposizione dal Ministero.

In data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto da Ministero, Regione autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari e Comune di Porto Torres, l'accordo di programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Porto Torres", riguardante alcune aree pubbliche. Sulla base dell'accordo sono state sottoscritte due convenzioni.

La convenzione del 14 marzo 2012, firmata da Ministero, Regione, Comune di Porto Torres e consorzio industriale provinciale di Sassari (CIPSS), individua quest'ultimo come soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dei quali si sintetizza l'*iter* istruttorio: a) discarica consortile: con decreto n. 9/STA del 12 gennaio 2018 il Ministero ha chiuso il procedimento per i suoli dell'area circostante il corpo rifiuti, chiedendo il monitoraggio delle acque di falda; b) depuratore consortile: con decreto n. 174/STA del 12 aprile 2018 il Ministero ha approvato l'analisi di rischio, chiedendo l'elaborazione del progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda. Il 24 aprile 2020 il CIPSS ha trasmesso il "progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres", sul quale, acquisita la validazione dell'ARPA Sardegna sulle indagini, si convocherà una conferenza di servizi; c) aree libere consortili: dopo una conferenza di servizi istruttoria, con nota del 21 ottobre 2020 è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del documento "analisi di rischio sanitario ambientale delle aree libere consortili", trasmesso dal CIPSS; d) centro intermodale regionale: con decreto direttoriale n. 539/STA del 3 dicembre 2018 è stata chiesta la rielaborazione dell'analisi di rischio. Il CIPSS ha eseguito indagini ambientali integrative, validate dall'ARPA Sardegna. Ad oggi si è in attesa della nuova analisi di rischio; e) tratto terminale del torrente Fiume Santo: con decreto direttoriale n. 325/STA del 13 agosto 2019 è stato approvato il documento "revisione del piano delle attività di caratterizzazione - Fiume Santo", trasmesso dal CIPSS quale variante del "piano di caratterizzazione della foce del rio Fiume Santo". Ad oggi si è in attesa della documentazione relativa ai risultati delle indagini ambientali previste dal piano.

La convenzione del 14 febbraio 2013, relativa all'area dell'ex discarica di Calancoi, firmata da Regione e Comune di Sassari, è finalizzata alla caratterizzazione integrativa dell'area della discarica, alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e loro realizzazione e alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente. Ad oggi è stata eseguita la caratterizzazione integrativa e sono in corso le attività di messa in sicurezza di emergenza (*capping*, gestione biogas e percolato, monitoraggio delle acque di falda). Il 20 maggio 2020 il Ministero ha convocato una conferenza dei servizi istruttoria sul documento "rapporto tecnico illustrativo delle misure di prevenzione di mise attuate presso la discarica di Calancoi e di interpretazione dei dati acquisiti nell'ambito delle indagini integrative di caratterizzazione eseguite - aggiornamento di completamento indagini" trasmesso dal Comune di Sassari. Sulla documentazione sono stati acquisiti i pareri degli enti tecnici che hanno formulato osservazioni e richiesto integrazioni, a loro volta oggetto di controdeduzioni sulle quali è stato chiesto il parere agli enti tecnici.

Il "protocollo d'intesa per la chimica verde a Porto Torres", sottoscritto il 26 maggio 2011, prevede la riconversione dello stabilimento petrolchimico, mediante la dismissione dei vecchi impianti per la produzione di prodotti chimici di sintesi e la realizzazione di un polo per la chimica

verde per la produzione di bioplastiche, biolubrificanti e additivi per gomme, alimentato da una centrale a biomasse solide. Al fine della realizzazione del polo industriale per la chimica Verde sono state utilizzate due aree interne allo stabilimento petrolchimico di pertinenza di ENI Rewind SpA, denominate "area *newco* fase 1 (polo sud)" e "area *newco* nord", per una superficie complessiva di circa 30 ettari. Per la prima area i terreni sono risultati conformi alle CSR (obiettivi di bonifica) calcolate con l'analisi di rischio, per la seconda area con decreto direttoriale n. 48/STA del 2 marzo 2015 è stato approvato il progetto di bonifica dei suoli, i cui lavori sono stati completati e certificati dalla Provincia di Sassari. A seguito della riconfigurazione del progetto industriale, Enipower SpA ha deciso di non procedere alla realizzazione della centrale a biomasse nel sito di Porto Torres.

La Regione Sardegna, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, nel 2018 ha approvato il progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 31 MW, proposto da ENI New Energy SpA. L'impianto, entrato in funzione a febbraio 2020, è ubicato in corrispondenza di un'area di superficie complessiva di 84 ettari interna allo stabilimento petrolchimico, i cui terreni sono risultati conformi alle CSR calcolate con l'analisi di rischio. Tutte le aree sono state caratterizzate ed è stata elaborata l'analisi di rischio. Con decreto n. 382/STA del 31 agosto 2017 è stato approvato il "progetto operativo di bonifica della falda" le cui attività sono in corso.

Per quanto riguarda i terreni, il "progetto Nuraghe" riguarda la bonifica dei suoli di alcune aree interne allo stabilimento petrolchimico (area Minciaredda: circa 29 ettari; area palte fosfatiche: circa 3 ettari; area vasche peci DMT: circa 1,5 ettari) e prevede due fasi: a) fase 1, approvata con decreto direttoriale n. 385/STA del 26 luglio 2018, per la bonifica dell'area Minciaredda e dell'area vasche peci DMT, le cui attività di bonifica sono in corso; b) fase 2, che prevede la rimozione dei materiali TENORM (tecnically enhanced naturally occurring radioactive material) provenienti dall'area palte fosfatiche e dalla demolizione dell'impianto di acido fosforico e il conferimento presso un impianto di confinamento *on site* (modulo palte fosfatiche) dei materiali non recuperabili: vista la presenza di materiali TENORM, è stata avviata dal prefetto di Sassari la procedura di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, non ancora conclusa. Acquisito il provvedimento prefettizio, si procederà ad indire una conferenza dei servizi per il prosieguo del procedimento, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione al superamento delle CSR nella matrice suolo.

Inoltre, si fa presente che, con decreto direttoriale n. 4857/TRI del 17 febbraio 2014, è stato approvato il "progetto operativo di bonifica dei terreni delle aree M01, M02 e M03" che prevede l'applicazione di tecnologie (multi phase extraction e desorbimento termico) per la bonifica delle aree citate. I risultati ottenuti nel corso della bonifica saranno utilizzati per ottimizzare gli interventi da adottare per la bonifica dei suoli nelle altre aree

dello stabilimento petrolchimico, dove sono stati accertati superamenti delle CSR.

Per quanto riguarda gli interventi di semplificazione si rammenta che, proprio con la finalità di semplificare e razionalizzare i procedimenti di bonifica, il decreto-legge n. 76 del 2020 ("decreto semplificazione") ha modificato, tra gli altri, l'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo semplificazioni per la procedura di bonifica dei SIN. Tale modifica normativa si colloca nel percorso avviato dal Governo allo scopo di favorire il completamento degli interventi di bonifica e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro sollecita conclusione.

Infine, relativamente ad un'eventuale ripermetrotrazione del SIN, si fa presente che la perimetrazione di un sito può variare nel tempo incrementando o riducendo le superfici coinvolte sulla base di nuove informazioni sulla contaminazione potenziale o accertata o sulla base di una più accurata definizione delle zone interessate dalle potenziali sorgenti di contaminazione. L'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, riconosce alla Regione un ruolo propulsivo laddove prevede che, su richiesta della Regione interessata, con decreto ministeriale, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, precisando che "rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale".

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(18 marzo 2021)

LEONE, BOTTICI, ABATE, ANASTASI, ANGRISANI, CAMPAGNA, CRUCIOLI, DI PIAZZA, DRAGO, EVANGELISTA, FENU, LANNUTTI, LANZI, LUCIDI, MARINELLO, NOCERINO, TRENTACOSTE, DI NICOLA, NATURALE, GAUDIANO, BOTTO, AUDDINO, FLORIDIA, L'ABBATE. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Controllo del costo del lavoro", al comma 5, primo e secondo capoverso, stabilisce che "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare rife-

rimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3";

con nota prot. n. 55793 del 21 giugno 2012, è stato disposto dal ragioniere generale dello Stato un accertamento ispettivo presso il Comune di Castelvetro (Trapani);

con la citata nota l'incarico di eseguire una verifica amministrativo-contabile è stato affidato alla dottoressa Manuela Dagnino;

l'attività ispettiva è stata svolta dal 2 al 23 luglio 2012 e fa riferimento a un arco temporale di 5 anni (2007/2011), così come riportato nella relazione redatta dalla stessa in data 2 novembre 2012;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

all'esito del predetto accertamento sono state rilevate molteplici irregolarità nell'amministrazione dell'ente comunale, che configurano ipotesi di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti che in quel periodo gestivano il Comune di Castelvetro;

le irregolarità rinvenute dalla dottoressa Dagnino fanno riferimento ai seguenti ambiti: dotazione organica e riduzione previste *ex lege*; irregolarità nell'affidamento delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza; adempimenti in materia di mobilità del personale; inosservanza della disciplina di attribuzione e svolgimento delle mansioni superiori; adempimenti in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi, incarichi, e anagrafe delle prestazioni; inosservanza della disciplina normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in merito alle progressioni verticali e le stabilizzazioni; adempimenti in materia di contrattazione collettiva integrativa; progressioni economiche orizzontali; trattamento accessorio del segretario comunale;

preso atto che:

secondo le notizie riportate da alcune testate giornalistiche locali, la relazione sarebbe rimasta "nascosta" per molti anni e la cittadinanza ne sarebbe venuta a conoscenza recentemente a seguito della sua pubblicazione;

a parere degli interroganti è necessario procedere con un'azione di recupero del danno erariale sofferto dall'ente;

dal 7 giugno 2017, il Comune di Castelvetro è commissariato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose,

si chiede di sapere se siano state denunciate alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le irregolarità riscontrate all'esito dell'accertamento ispettivo e, nel caso, quali siano gli sviluppi successivi alla denuncia.

(4-01347)

(27 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Si rappresenta che gli esiti della verifica ispettiva effettuata dai servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, svoltasi dal 2 al 23 luglio 2012, sono stati inviati, con evidenziate in apposito elenco le maggiori irregolarità riscontrate, già in data 13 febbraio 2013 al Dipartimento della funzione pubblica, per conto del quale l'ispezione è stata svolta, in applicazione di un protocollo di intesa. Contestualmente, come di rito, sono stati trasmessi all'interessato Comune di Castelvetro, alla procura regionale e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Sicilia, in conformità al disposto di cui all'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Ricevute le controdeduzioni del Comune (nota di trasmissione n. 3755 del 23 gennaio 2014), il Dipartimento) della Ragioneria generale, con nota protocollo n. 84492 del 30 ottobre 2014, inviata anche ai menzionati uffici della magistratura contabile, ha ribadito alcuni dei rilievi ispettivi mossi a seguito delle risultanze del referto ispettivo, considerandone altri superati in virtù delle iniziative intraprese dal Comune. Al contempo, l'ente è stato invitato a procedere all'accertamento di eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi, che possono aver dato luogo ad ipotesi di danno erariale, e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'ente stesso da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Ciò per quanto attiene alla specifica sfera di competenza di questo Ministero che si sostanzia in un'attività che ha natura meramente conoscitiva e referente, con la precipua finalità di verificare la regolarità e la proficuità della spesa ed il regolare funzionamento dei servizi che, in modo diretto o indiretto, interessino la finanza pubblica presso le pubbliche amministrazioni. L'effettività degli interventi, invece, può essere assicurata, in via coattiva, per le ipotesi di danno erariale, solo dall'intervento della Corte dei conti. La Corte, infatti, è stata costantemente aggiornata dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso della fase interlocutoria con il Comune.

Gli sviluppi delle segnalazioni dei servizi ispettivi di finanza pubblica rientrano nelle attività e nelle funzioni proprie della magistratura contabile che, è doveroso precisare, non è tenuta a dare informazioni al Ministe-

ro in ordine alle azioni intraprese ed alle misure adottate in seguito alle segnalazioni ispettive ricevute.

Non risultano, pertanto, gli sviluppi delle segnalazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

CASTELLI

(5 marzo 2021)
